



# COMUNE DI TARANO

Provincia di Rieti

## **BANDO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BORGONUOVO**

**CANONE MINIMO A BASE DI GARA EURO 300,00 (TRECENTO//00) MENSILI**

\*\*\*

### **ARTICOLO 1 - Finalità ed oggetto**

Il **Comune di Tarano** (RI), in attuazione di quanto previsto dall'art.5, comma 1.a della Legge Regionale del Lazio 20 Giugno 2002, n. 15, dell'art.90 comma 25 della Legge n.289 del 27.12.2002 e dal Regolamento Comunale approvato con la deliberazione di C.C. n.18 del 15.07.2010, intende concedere a Federazioni, Enti, Società sportive e Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, la gestione degli impianti sportivi comunali (**campo di calcio e campo polivalente**) siti nella frazione di Borgonuovo .

Oggetto della concessione è la gestione degli impianti sportivi sopra detti da destinare ad attività sportive.

#### **L'attuale consistenza risulta:**

- n. 1 fabbricato ad uso spogliatoio, locali di servizio, segreteria, servizi igienici;
  - n. 1 campo di calcio omologato dalla FGCI del Lazio fino alla 1<sup>a</sup> categoria;
  - n. 1 campo polivalente (tennis, calcetto ecc.) in erba sintetica coperto con tendo-struttura e relativi spogliatoi;
- aree esterne - verdi e non - interne ed immediatamente esterne alla recinzione.

### **ARTICOLO 2 - Commissione giudicatrice e criteri di assegnazione**

L'amministrazione comunale tramite una commissione giudicatrice all'uopo nominata, valuterà, unitamente alle domande di partecipazione, i progetti e le offerte pervenute.

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D. Lgs 163/2006, in relazione agli elementi di valutazione e in base ai criteri sotto riportati:

#### **OFFERTA TECNICA**

##### **1. fino a un massimo di 15 punti:**

- **numero di associati iscritti alla società sportiva (max 3 punti):**
  - 1 punto ogni 50 iscritti per un massimo di 3 punti
- **periodo di vita della società sportiva (max 3 punti):**
  - da 0 ad 12 mesi di vita nessun punteggio
  - dal 13 mese a 5 anni di attività - 2 punti
  - oltre i 5 anni di attività - 3 punti

- grado di radicamento nel territorio comunale (max 3 punti)

- 1 punto ogni 20 iscritti residenti nel Comune di Tarano (max 3 punti)

- agevolazioni rivolte ai residenti e alle altre associazioni presenti nel territorio del Comune (max 6 punti)

da valutare a discrezione della commissione aggiudicatrice in base all'offerta presentata

**2. fino a un massimo di 20 punti:**

- vantaggi per il Comune garantiti dall'offerta della società proponente (attività proposte all'interno dell'impianto e migliorie alle strutture degli impianti stessi);

**3. fino a un massimo di 20 punti:**

- garanzia di affidabilità dei partecipanti: curriculum, affiliazione a Enti di promozione sportiva o Federazioni (F.I.T. - F.I.G.C. - LND , F.I.G.C.- DIVISIONE CALCIO A 5 o altre federazioni sportive per attività compatibili con le strutture date in gestione);

**4. Fino a un massimo di 15 punti:**

- esperienza nella gestione di impianti sportivi dello stesso tipo e impegno ad aderire a progetti sociali ed educativi formativi realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione comunale insieme alle associazioni interessate.

**OFFERTA ECONOMICA - BASE DI GARA STABILITA IN EURO 300,00 MENSILI**

**5. Fino a un massimo di 30 punti:**

- canone mensile offerto - 1 punto ogni 20 euro mensili offerti (max 30 punti);

**Non sono ammesse offerte al ribasso.**

L'aggiudicazione avverrà in favore della società che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando i punti ottenuti.

**In caso di pluralità di offerte con uguali punteggi verrà data preferenza alle Associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale.**

**Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta.**

**In caso di gara deserta si provvederà ad un secondo esperimento e nel caso di ulteriore gara deserta si procederà a trattativa privata.**

### **ARTICOLO 3 - Modalità di partecipazione**

Possono partecipare al bando Federazioni, Enti, Società sportive e Associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate.

I soggetti interessati alla gara dovranno presentare, con le modalità qui precisate:

1) **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** alla gara in bollo o, per i soggetti esenti (ONLUS), in carta semplice come da fac-simile allegato;

2) **RELAZIONE DETTAGLIATA** indicante le modalità di attuazione della gestione del servizio secondo i criteri per l'OFFERTA TECNICA.

L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE dovrà contenere :

- l'accettazione espressa senza condizioni di tutte le condizioni previste dal presente bando;

- **il canone mensile offerto in cifre e lettere;**  
(in caso di discordanza varrà quanto offerto in lettere)

Le domande di ammissione alla gara dovranno essere corredate a pena di esclusione da:

- **statuto** della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i;
- **curriculum** indicante le esperienze maturate, attività svolta, le eventuali attività in essere e le attività eventualmente organizzate a favore dei residenti nel Comune di Tarano negli ultimi 5 anni;
- **il numero totale, i dati (nome, cognome ecc.) e la residenza** degli associati (*l'amministrazione si riserva la facoltà di verificare, pena l'esclusione e l'escussione della cauzione, la veridicità di quanto riportato nell'elenco sopra citato*).

L'istanza dovrà altresì contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive, rese sotto la responsabilità penale del dichiarante (art. 76 D.P.R. 445/2000):

- denominazione, ragione sociale, eventuale matricola e codice fiscale;
- estremi dell'iscrizione a registri, federazioni ed albi previsti dalla normativa vigente.

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente e essere accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi degli artt. 38 comma 1 e 47 comma 1 del D.P.R. 445/2000.

**3) CAUZIONE PROVVISORIA** dell'importo di **Euro 1.000,00 (mille) sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del richiedente**. Detta cauzione dovrà avere validità per almeno 180 gg. e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta del Comune di Tarano. La cauzione copre la mancata sottoscrizione della convenzione ed è svincolata automaticamente alla sottoscrizione della convenzione medesima. Ai non aggiudicatari la cauzione è svincolata entro 30 gg. dall'aggiudicazione definitiva.

**INOLTRE DOVRANNO ESSERE PRODOTTI E INSERITI NELLA BUSTA PENA L'ESCLUSIONE:**

- a) **Piano di collaborazione** con le società sportive già operanti nella struttura fino alla naturale scadenza;
- b) **Programma di gestione operativa** e di manutenzione con stabilite le modalità di conduzione generale dell'impianto sportivo (comprensive dell'eventuale personale previsto e della sua utilizzazione temporale)
- c) **Proposte di miglioramento e potenziamento** delle strutture per l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse esistenti e il potenziamento dell'offerta e il ritorno economico con indicati i tempi di ammortamento e di ritorno.
- d) **Piano economico** di gestione nel periodo della concessione.

La busta, **debitamente sigillata con scotch e ceralacca e controfirmata sui lembi**, contenente l'istanza con la documentazione richiesta dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 GENNAIO 2012** a mezzo raccomandata o consegnato direttamente a mano.

#### ARTICOLO 4 - Durata della gestione

La gestione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data di stipula della concessione. Trascorsi i **6 (sei) anni** il Comune di Tarano potrà (con motivata deliberazione della Giunta Comunale), prorogare la concessione per ulteriori **6 (sei) anni** previo aggiornamento del canone mensile d'affitto di almeno il **20% (venti per cento)** in aumento e agli altri stessi patti e condizioni della precedente.

La durata della gestione potrà comunque essere riconcordata ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, nel caso l'aggiudicatario **si impegni con regolare contratto** a realizzare interventi strutturali di miglioramento che prevedano un periodo di ammortamento superiore alla durata stabilita.

Il Comune potrà revocare in qualunque momento la concessione, a semplice richiesta, nel caso in cui ai manufatti ed agli impianti venga data una destinazione d'uso diversa da quella citata nell'atto di concessione, o in caso di inadempienze gravi, per qualsivoglia causa, del concessionario, o di gravi difficoltà funzionali dello stesso, o in caso di fallimento del concessionario, senza dover corrispondere alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo. In detto caso il complesso dovrà essere restituito al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, nello stato in cui si trova attualmente, libero da persone o cose.

**L'immobile è consegnato al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.**

#### ARTICOLO 5 - Organizzazione e utilizzo

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salve espresse esclusioni o autorizzazioni della giunta comunale.
2. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene della salute pubblica e dell'ordine pubblico.
3. Per ogni singola attività il Concessionario ha l'obbligo di provvedere (a propria cura e spese) ad ottenere le eventuali abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
4. Le manifestazioni extra sportive saranno preventivamente autorizzate concordemente dal Comune e dal concessionario.
5. L'organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia e gentilezza nei confronti di chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, il complesso sportivo.
6. L'accesso agli impianti è disciplinato dal Concessionario secondo un calendario ed un orario di fruizione, che devono essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico. Le prenotazioni degli impianti sportivi e delle attrezzature sono curate e registrate dal Concessionario.

7. Essendo il fine sociale preminente rispetto a qualsiasi attività agonistica il concessionario dovrà mettere a disposizione della cittadinanza il campo polivalente coperto per attività inerenti la destinazione degli impianti, per almeno un giorno al mese in più di quelle concesse al Comune, in orari che verranno stabiliti in accordo tra la Giunta e il concessionario stesso.
8. Il complesso sportivo sarà a disposizione del Comune e delle scuole comunali per iniziative e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 10 gg.) nella ragione di un massimo di **7 (sette)** giornate annue, feriali o festive. Il concessionario potrà negare l'uso del complesso sportivo nel caso in cui la giornata richiesta coincida con l'attività ufficiale del concessionario stesso.
9. I partecipanti al bando di gara prendono atto che gli impianti sportivi sono attualmente gestiti in affidamento provvisorio e quindi in sede di istanza alla gara **dovranno obbligatoriamente sottoscrivere l'impegno a:**
  - a) **mantenere** tutti gli obblighi nei confronti di altre società sportive presi dall'attuale gestore fino alla loro naturale scadenza;
  - b) **prendere atto** che il campo sportivo di calcio dovrà essere concesso in uso **in via prioritaria alla locale squadra di calcio** partecipante al campionato di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria della FGCI Lega Nazionale Dilettanti per le gare casalinghe e gli allenamenti settimanali.  
Resta inteso che potrà essere richiesto alla suddetta squadra di calcio il solo rimborso spese per tutte le utenze e le opere di manutenzione ordinaria dell'impianto di cui usufruisce.

#### **ARTICOLO 6 - Utenze**

1. Tutti gli oneri di conduzione relativi alle forniture di energia elettrica, GPL e acqua potabile sono interamente a carico del concessionario tranne le giornate date in concessione gratuita all'amministrazione comunale e alla cittadinanza.
2. Il costo del riscaldamento e la sua manutenzione ordinaria, sono a carico del concessionario il quale dovrà ottemperare a tutte le norme previste dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche e integrazioni (D.P.R. 551/99), comprese le revisioni periodiche dell'impianto. Il concessionario si impegna a volturare tutte le utenze a contatore a proprio carico, **entro due mesi dalla stipula della convenzione**, trasmettendone immediatamente copia al Comune.

#### **ARTICOLO 7 - Tariffe**

1. Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il Concessionario potrà applicare le tariffe che più riterrà opportune. Particolari tariffe potranno essere determinate per l'utilizzo degli impianti da parte di altre associazione o comunque dei residenti aventi sede nel territorio comunale.
2. Le quote di cui sopra saranno introitate dal concessionario a copertura delle spese di gestione.

#### **ARTICOLO 8 - Custodia**

1. Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

2. Il concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

#### ARTICOLO 9 - Manutenzione e gestione

1. Il patrimonio comunale concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi, facenti parte del complesso sportivo.
2. Durante la concessione sono a carico del concessionario tutte le opere di **manutenzione ordinaria**, manutenzione programmata, pulizia ordinaria dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso. I suddetti interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.
3. Sono altresì a carico del concessionario la manutenzione ordinaria del verde all'interno degli impianti.
4. Rimane in capo al Comune l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi che ad esso competono in quanto proprietario, oltre alle opere di manutenzione straordinaria diverse da quelle descritte. Sarà cura del concessionario comunicare tempestivamente al Comune e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla data in cui si siano verificate, le necessità, le deficienze, i guasti e gli inconvenienti che richiedano interventi di carattere straordinario.
5. Il comune, anche in relazione alle proprie disponibilità di bilancio, si riserva di stabilire tempi e modi di realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria. Nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al concessionario qualora gli interventi comportino l'eventuale interruzione delle attività. Il concessionario di sua iniziativa, sempre autorizzazione dell'amministrazione comunale potrà anticipare le spese di manutenzione straordinaria per non interrompere l'attività sportiva. Non possono in alcun modo considerarsi manutenzione straordinaria i lavori derivanti dalla mancata o imperfetta manutenzione ordinaria oppure gli interventi per i quali è stata omessa, da parte del Concessionario la segnalazione nelle modalità previste al precedente comma 4).
6. Il concessionario può realizzare, di propria iniziativa, opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale deve essere però autorizzata preventivamente ed espressamente per iscritto dal Comune ed è soggetta alle norme e alle procedure vigenti in materia edilizia, urbanistica e di lavori pubblici.
7. Il personale comunale avrà libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla gestione (attività, modalità di conduzione, ecc.) dell'impianto, sull'applicazione della convenzione, sullo stato manutentivo e sui lavori di miglioria in corso d'opera. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze o di quant'altro sia di nocumento all'efficienza o al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione, saranno applicate al concessionario le sanzioni previste dalla presente convenzione. Tali controlli saranno funzionali per l'eventuale rinnovo della concessione come previsto all'art. 2 di questa convenzione.

8. E' obbligo del concessionario fornire annualmente un prospetto riassuntivo:
- dell'utilizzazione degli impianti da parte degli utenti;
  - delle attività o manifestazioni svolte;
  - delle manutenzioni effettuate;

#### **ARTICOLO 10 - Pubblicità**

La pubblicità all'interno della struttura sarà consentita previo conseguimento delle eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 11 - Obblighi assicurativi**

1. Il concessionario è obbligato prima della sottoscrizione della convenzione a stipulare **una polizza assicurativa** a copertura degli eventuali danneggiamenti prodotti sugli impianti o sui fabbricati di pertinenza e di Responsabilità Civile verso terzi a totale copertura di qualunque sinistro si verificasse all'interno e all'esterno delle strutture con un massimale minimo di **Euro 1.000.000,00 (un milione//00)**;
2. Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci, presenti nell'impianto a vario titolo a seconda delle mansioni assunte e si obbliga a tenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione.

#### **ARTICOLO 12 - Divieto di cessione e/o subconcessione a terzi**

1. Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione. Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario se non previo espresso consenso scritto da parte del Comune.
2. Ove il concessionario decida di attivare un servizio ristoro all'interno dell'impianto, questi potrà gestirlo direttamente od affidarlo a terzi solo se fornito di regolare autorizzazione e nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme applicabili in materia. L'attività è vincolata, unicamente alla sola somministrazione di alimenti e bevande ai frequentatori e loro accompagnatori all'interno dell'impianto.

#### **ARTICOLO 13 - Sanzioni**

1. In caso di colpa o grave inadempimento o mancato e ripetuto pagamento del canone e a quanto disposto nella convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la revoca della concessione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni.

## ARTICOLO 14 - Restituzione impianto

1. Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca anticipata della stessa, gli impianti sportivi dovranno essere riconsegnati al Comune, in normale stato d'uso e libero da cose o persone, entro 30 (trenta) giorni.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e dello stato d'usura di tutti i beni oggetto della convenzione.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento.

## ARTICOLO 15 - Recesso e cessazione anticipata

1. La concessione può venir meno per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso del concessionario secondo quanto previsto di seguito;
2. Viene pronunciata la **decadenza della concessione della gestione**, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
  - esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
  - cessione a terzi della concessione;
  - ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
3. La **concessione può essere revocata unilateralmente dall'Amministrazione comunale** nei seguenti casi:
  - per rilevanti e gravi motivi di pubblico interesse (terremoti, catastrofi naturali ecc.);
  - per gravi motivi di ordine pubblico;
  - **mancato pagamento del canone come previsto nella convenzione.**
4. La concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
  - grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
  - gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
  - grave e rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
  - grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
  - chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 30 (trenta) giorni consecutivi nel corso di un anno.
    - interruzione dell'attività gestionale.

Il Concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Lo scioglimento, l'estinzione o la trasformazione dell'ente concessionario devono essere comunicati al Comune almeno sei mesi prima;

5. Nessun indennizzo di sorta, ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza, revoca o risoluzione della concessione per i motivi sopra indicati.

6. Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi 6 (sei). In tal caso il Comune provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento ferma restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate. Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore del Comune.

#### **ARTICOLO 16 - Cauzione definitiva**

Relativamente alla gestione dell'impianto, prima della stipula del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, il concessionario dovrà costituire la cauzione definitiva tramite polizza fideiussoria assicurativa o bancaria **pari ad un annualità del canone offerto**. Detta cauzione dovrà avere validità per tutta la durata della convenzione e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 30 gg. a semplice richiesta scritta del Comune di Tarano.

#### **ARTICOLO 17 - Spese d'atto**


1. Tutte le spese per la stipula della convenzione, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a totale carico del concessionario.

#### **ARTICOLO 18 - Domicilio legale**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 c.p.c. il concessionario elegge domicilio legale, presso il Palazzo Municipale.

Taranto li, 30.12.2011

Il Responsabile del Servizio  
f.to SABUZI geom. MARCO



per presa visione e accettazione

Il Sindaco  
f.to NOFRONI Bruno

L'Assessore allo Sport e Cultura  
f.to GUANDARELLI Miranda

**ALLEGATO "A"**

**AL COMUNE DI TARANO**  
Via Regina Margherita, 5  
02040 TARANO (RI)

**OGGETTO: ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BORGONUOVO**, ai sensi del Bando pubblico per la gestione.

La Società Sportiva \_\_\_\_\_

Con sede a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_ (tel. \_\_\_\_\_ )

Codice Fiscale / Partita Iva (1) \_\_\_\_\_

Rappresentata dal sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

A seguito del bando pubblicato in data \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

A CODESTA Spettabile Amministrazione, l'affidamento della gestione degli Impianti sportivi di BORGONUOVO indicati nel relativo bando, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano così come visto e gradito, per anni (6) sei rinnovabile fino ad un massimo di ulteriore anni 6 (sei) e comunque come previsto dall'art.4 del bando di gara.

A tal fine, avvalendosi della facoltà concessagli dagli art.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art.76 del medesimo D.P.R. , ed altresì che in caso di dichiarazioni false, o non più rispondenti al vero, decadrebbero immediatamente dall'eventuale beneficio acquisito, ai sensi dell'art.75 del più volte citato D.P.R. 28/12/2000 n°445, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- che la denominazione, ragione sociale del richiedente è la seguente:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- che la richiedente è iscritta e affiliata a:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Allega alla presente (consapevole che la mancanza dei seguenti allegati comporta l'esclusione):

**1. RELAZIONE DETTAGLIATA** indicante le modalità di attuazione della gestione del servizio secondo i criteri per l'OFFERTA TECNICA.

**2. STATUTO** della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i;

**3. CURRICULUM** indicante le esperienze maturate, attività svolta, le eventuali attività in essere e le attività eventualmente organizzate a favore dei residenti nel Comune di Tarano negli ultimi 5 anni;

**4. ELENCO** con il numero totale, i dati (nome, cognome ecc.) e la residenza degli associati (l'amministrazione si riserva la facoltà di verificare, pena l'esclusione e l'escussione della cauzione, la veridicità di quanto riportato nell'elenco sopra citato)

**5. CAUZIONE PROVVISORIA** dell'importo di Euro 1.000,00 (mille) sotto forma di fideiussione \_\_\_\_\_

**6. PIANO DI COLLABORAZIONE** con le società sportive già operanti nelle strutture con l'impegno a mantenere gli obblighi già assunti dall'attuale gestore fino alla loro naturale scadenza e la presa d'atto che il campo sportivo di calcio dovrà essere concesso in uso in via prioritaria alla locale squadra di calcio partecipante al campionato di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria della FGCI Lega Nazionale Dilettanti per le gare casalinghe e gli allenamenti settimanali. Resta inteso che potrà essere richiesto alla suddetta squadra di calcio il solo rimborso spese per tutte le utenze e le opere di manutenzione ordinaria dell'impianto di cui usufruisce.

**7. PROGRAMMA DI GESTIONE OPERATIVA E DI MANUTENZIONE** con stabilite le modalità di conduzione generale dell'impianto sportivo (comprehensive dell'eventuale personale previsto e della sua utilizzazione temporale)

**8. PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE** per l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse esistenti e il potenziamento dell'offerta e il ritorno economico con indicati i tempi di ammortamento e di ritorno.

**9. PIANO ECONOMICO DI GESTIONE** nel periodo della concessione

\*\*\*

Dichiara inoltre di proporre la seguente percentuale di rialzo sulle risorse assegnate:

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

per un canone mensile di Euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_)

Con la sottoscrizione della presente istanza il richiedente si impegna a consegnare all'Amministrazione, anche al fine di ridurre i tempi necessari per l'assegnazione della struttura richiesta, tutti i documenti/atti che l'Ente dovesse ritenere necessario acquisire per la verifica delle dichiarazioni finora riportate e di essere a conoscenza e di accettare:

- che la concessione in gestione potrà avvenire a favore di Federazioni, Enti, Società sportive e Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate;
- tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel bando e, in particolare, gli articoli 5 "Contributo di gestione", 6 "Organizzazione e utilizzo", 9 "Manutenzione e gestione";

Tarano li \_\_\_\_\_

## IL RICHIEDENTE

(Timbro e firma)

*Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lvo n. 196 del 30/06/2003: i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

### AVVERTENZE

---

La busta contenente l'istanza con la documentazione richiesta dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Tarano entro la data di scadenza, a mezzo raccomandata o consegnata direttamente a mano.

Ai sensi degli articoli 38 comma 1, e 47 comma 1 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, la presente istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente e essere accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Ai sensi dell'art.75 dello stesso D.P.R., qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal beneficio eventualmente assegnato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ed incorrerà, inoltre, nelle sanzioni penali di cui al successivo art.76 per le ipotesi di falsità in atti e per le dichiarazioni mendaci.